

MONZA, 19/03/2025**Spettabile
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
P.za S. Onofrio 4
00165 ROMA (RM)****Fideiussione n. 03069/21202/8200/0000929229
Numero unico 000000646976**

Schema tipo 1.2 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)**

Ai fini della presente garanzia, valgono le seguenti definizioni:

- "Affidatario": l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
"Codice": il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
"Contraente": il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
"Garante": la Banca che rilascia la garanzia fideiussoria;
"Scheda Tecnica": la scheda obbligatoria, annessa allo schema tipo della garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante;
"Somma Garantita o importo complessivo garantito": l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
"Stazione appaltante o committente": *ai sensi dell'Allegato I.1 del Codice, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del Contraente, al rispetto del Codice;*

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1. Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 117, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della Somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 117 del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché' perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché' si estingue automaticamente ad ogni effetto (*art. 117, commi 3 e 8*), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 117, commi 1 e 2, del Codice, ed è pari al:
- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 106, comma 8, del Codice come previsto dall'art. 117, comma 1, del Codice.
- 2.bis Nelle procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 50 del Codice, l'importo della garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale (art. 53, comma 4, del Codice).*
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 117, comma 8, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 117, commi 1, 2 e 5, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (*art. 117, comma 12 del Codice*).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 117, comma 12 del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La presente garanzia e l'allegata Scheda Tecnica sono emesse digitalmente e firmate da parte di soggetto munito dei necessari poteri per impegnare Intesa Sanpaolo S.p.A.

Monza 19/03/2025

INTESA SANPAOLO SPA
Filiale Imprese Monza Ovest
Documento firmato digitalmente

Allegata: Scheda Tecnica

Schema tipo 1.2 Scheda tecnica 1.2.	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 117, comma 1, del Codice)
--	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2

Garanzia fideiussoria n.		Garante	
Nr. 21202/8200/0000929229 IF 000000646976		Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale Imprese Monza Ovest Sede Legale Torino Piazza San Carlo n. 156 Sede Secondaria Milano Via Monte di Pietà 8 Registro delle Imprese di Torino Codice Fiscale 00799960158 - P.IVA 11991500015 (IT11991500015) Nr Albo Banche 5361	
Città	Via	CAP	Prov.
Monza	Via Martiri delle Foibe snc	20900	MB
C.F./P.IVA		PEC della filiale bancaria	
00799960158/11991500015		monza.21202@pec.intesasanpaolo.com	
Contraente			
Agilent Technologies Italia Spa			
Città	Via	CAP	Prov.
Cernusco Sul Naviglio	Via Piero Gobetti 2/C	20063	MI
C.F./P.IVA		PEC	
12785290151		agilenttechnologiesitalia@pecsoci.ui.torino.it	
Stazione appaltante			
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù			
Città	Via	CAP	Prov.
Roma	Piazza S. Onofrio,4	00165	RM
C.F./P.IVA		PEC	
80403930581		presidenza@pec.opbg.net	
Descrizione opera/servizio/fornitura		Luogo di esecuzione	
Decreto di aggiudicazione della procedura per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto la fornitura di materiali consumabili Agilent Technologies Italia S.p.A. necessari alla conduzione degli esperimenti (che comprende anche il corretto funzionamento delle apparecchiature di laboratorio) per le attività di ricerca presso l'area di ricerca pediatria traslazionale e genetica clinica, unità di ricerca laboratorio nefrologia dell'ospedale pediatrico bambino gesù, nell'ambito del progetto malattie rare: sostegno e potenziamento delle infrastrutture necessarie a sostenere la ricerca, con codice progetto pnrr-mr1-2022-12375880, dal titolo "Nephrotic syndrome from childhood to adulthood: creating a network for research and care.		Roma	

The nephnet project", mediante la stipula di un accordo quadro ex art. 59 del d. lgs. n.36/2023 - CUP E83C22006330001	
Costo aggiudicazione (€)	Ribasso % asta
12.074,40 (Eurodicimilasettantaquattro/40)	
Somma garantita (€)	% dell'importo contrattuale
1.207,44 (Euomilleduecentosette/44)	10

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

.....

Il Garante

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Filiale Imprese Monza Ovest
Documento firmato digitalmente

Emessa in data 19/03/2025

VERIFICA TELEMATICA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

La garanzia potrà essere verificata telematicamente da parte della Stazione Appaltante sul sito internet del garante www.intesasanpaolo.com. Istruzioni: selezionare la categoria "Business" sulla home page e cliccare su "verifica telematica della garanzia" in fondo alla pagina nella sezione "Normative".

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il sottoscritto Villa Claudio, nato a Merate (LC) il 21/04/1978, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

di essere dipendente di Intesa Sanpaolo S.p.A. con la qualifica di Quadro Direttivo e di potere validamente impegnare la Banca a firma congiunta per effetto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2024.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Monza, 19.03.2025

IL DICHIARANTE
CLAUDIO VILLA
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto Villa Claudio, nato a Merate (LC) il 21/04/1978, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

di essere dipendente di Intesa Sanpaolo S.p.A. con la qualifica di Quadro Direttivo e di potere validamente impegnare la Banca a firma congiunta per effetto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2024.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Monza, 19.03.2025

IL DICHIARANTE
ENNIO GAVIRAGHI
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

